

→ LA NORMATIVA



Seminario Regionale “La governance interna per l’attuazione di efficaci azioni preventive e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” – Materiali a cura di Area 2 Ufficio II- USR VENETO



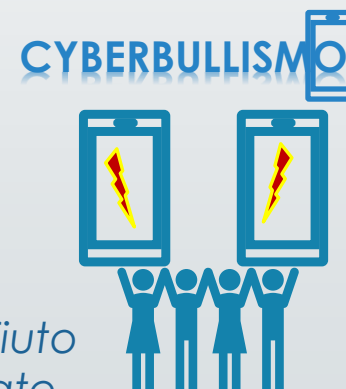
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



Con la Legge 70/2024 il legislatore introduce modifiche e integrazioni alla Legge 71/2017

Anche la L. 70/2024 identifica gli elementi essenziali dei fenomeni riconducibili ad azioni di **bullismo** e **cyberbullismo**, **perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia**, per non ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

- Esiste il bullismo e cyberbullismo basato sul pregiudizio:
- a causa del proprio background culturale, etnico
- per omofobia
- per genere
- per disabilità.
- Consapevolezza e comprensione attivano il rifiuto del comportamento sbagliato.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto







QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO?



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE: Articolo 2**



Applicare il dovere di
solidarietà : da
maggioranza silente a
maggioranza solidale

- Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine;
- tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla **persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.**
- **Il dovere inderogabile di solidarietà sociale**, impone a tutti comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità, finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE: Articolo 3**



Applicare il principio di
uguaglianza: essere
comunità accogliente, non
escludente.

- **Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale** attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnia e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari.
- **Compito di tutte le Istituzioni e della scuola,** è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con **finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti** di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE: Articolo 30**

→ Applicare la
corresponsabilità
educativa, principio
costituzionale

- **Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenni;**
sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli **un'educazione adeguata** (cd. culpa in educando), e di **non aver esercitato una vigilanza funzionale** all'età e **finalizzata a correggere comportamenti scorretti** (cd. culpa in vigilando).



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE: Articolo 34**

➡ Applicare l'empatia nelle
relazioni interpersonali –
studentesse, studenti,
docenti

- ➡ **La scuola è aperta a tutti.**
Le condotte di bullismo e cyberbullismo,
quando inducono gli
studenti che ne sono
bersaglio
al ritiro sociale e
all'abbandono
scolastico,
sono causa della
violazione del diritto
fondamentale
allo studio di tutte e di
tutti



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE



- La L. 71/2017 e la L.70/2024 non introducono una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal “bullo” già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.
- **La responsabilità penale è personale** e un minore, già dall’età di 14 anni, è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile.
- Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso”, è soggetto a misure di sicurezza.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto





Articoli del Codice Penale e corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo

Articoli	Reati
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p.	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE



- Sia la **querela** che la **denuncia** vanno inoltrate a:
Pubblico Ministero → Procura del Tribunale Ordinario o del Tribunale dei Minori a seconda che si tratti di maggiorenne o minorenni
OPPURE
- ad **Ufficiale di Polizia Giudiziaria:** Polizia di Stato o Carabinieri che hanno l'obbligo di trasmettere a P.M.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO



Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui **TUTTI i reati sono procedibili d'ufficio**

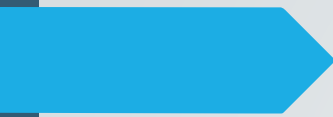
TRANNE quelli e **SOLO** quelli per i quali l'ordinamento giuridico **ESPRESSAMENTE**

prevede che ci sia la **querela di parte**, i **SOLI** per i quali la procedibilità è sottoposta alla facoltà della persona offesa e/o danneggiata.
(art.50 comma 2 c.p.p.).



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto





OBBLIGO DI DENUNCIA

In **tutti** i casi di procedibilità d'ufficio i **Pubblici Ufficiali** – tra questi i **Dirigenti Scolastici ed i Docenti** – hanno:

- ➡ **Obbligo di denuncia** ex art. 331 c.p.p. che scatta per il solo fatto di **aver conosciuto direttamente** o di **essere venuto a conoscenza di una notizia di un fatto che potrebbe identificare una fattispecie di reato procedibile d'ufficio**.
- ➡ E' un obbligo personale cioè ricade direttamente su chi ha appreso la notizia, a cui corrisponde il reato di **Omissione di Denuncia** ex art. 361 c.p..



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



DENUNCIA



Per i reati procedibili d'ufficio si parla di **DENUNCIA**.

- È l'atto scritto con il quale il Pubblico Ministero è messo a conoscenza della *notitia criminis* dai soggetti legittimati;
- L'acquisizione della *notitia criminis* da parte del P.M. dà avvio all'azione penale;
- **Deve essere la rappresentazione del fatto storico SCEVRO da giudizi di valore e deve contenere:**
 1. Esposizione degli elementi essenziali del fatto (conosciuto direttamente o riferito da altri) nella sua oggettività;
 2. Giorno dell'acquisizione della notizia;
 3. Fonti di prova già note **se esistono**;
 4. Generalità, domicilio e quant'altro utile ad identificare autore di reato **se possibile**
 5. Sottoscrizione
- Deve avvenire senza ritardo.



QUERELA



Per i reati “a querela di parte” – solo quelli espressamente previsti dalla legge- si parla di **QUERELA**

- Dichiarazione scritta facoltativa personale o a mezzo procuratore speciale con la quale si chiede di procedere per il fatto descritto previsto come reato.
- Segna l'avvio dell'iter procedimentale da parte della persona offesa o altro legittimato.
- Il tempo per la proposizione dell'atto di querela è di 3 (tre) mesi dal momento della conoscenza del fatto.
- Il procedimento penale si avvierà in modo automatico e sarà sottratto alla disponibilità dei privati (a differenza del procedimento civile).



A CHI INOLTARE



Sia la **querela** che la **denuncia** vanno inoltrate a:
Pubblico Ministero → Procura del Tribunale Ordinario o del Tribunale dei Minori

a seconda che si tratti di maggiorenne o minorenni

OPPURE
ad **Ufficiale di Polizia Giudiziaria:**

Polizia di Stato o Carabinieri
che hanno l'obbligo di trasmettere a P.M.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



PER LEGGE...



La Legge afferma
che **i Docenti ed i
Dirigenti Scolastici,**
sono **pubblici ufficiali,**
non solo durante le
lezioni
ma anche durante le
attività preparatorie,
gli incontri con i
genitori
ed in ogni altra
occasione di
permanenza
all'interno dell'Istituto.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



AMMONIMENTO



L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

La legge 70/2024 ha esteso le disposizioni della legge 71/2017, applicandole anche al bullismo.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



Art. 7 comma 1, modificazioni Legge 70/2024 alla Legge 71/2027. "Ammonimento"

AMMONIMENTO¹.



"Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (**ingiuria**), 595 (**diffamazione**) e 612 e **612 ter** (**minaccia**) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (**trattamento illecito di dati**), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, **anche mediante la rete internet**, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età."



AMMONIMENTO



Bullismo cyberbullismo rientrano sulla base dei comportamenti agiti, nell'art. 5 del Testo coordinato del decreto-legge n. 123/2023, noto come decreto Caivano. In questo Testo si prevede che la procedura di ammonimento, prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.) e già ripresa dall'art. 7 della legge 71/2017 in materia di cyberbullismo, venga ora ulteriormente estesa, in alcuni casi, anche ai minori di età compresa tra i 12 ed i 14 anni e che, nelle ipotesi di ammonimento conferito a tali minorenni, sia applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o al soggetto tenuto all'assolvimento degli obblighi educativi.**



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



MISURE RIEDUCATIVE



All'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, la Legge 70/2024 apporta modifiche in merito alle **Misure “rieducative”**:
“L'adozione di tali misure è ora consentita anche nei casi di condotte aggressive, agite anche in gruppo, o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui”.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE



La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale

che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



DANNO INGIUSTO



L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo

quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale,

provoca un danno ingiusto alla "vittima", e sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente.



Nel caso in cui invece si configuri un reato,

il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p.,

al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere in base alle norme civili.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

CULPA IN VIGILANDO



Per non essere considerato civilmente responsabile per ***culpa in vigilando***, non è sufficiente provare da parte del docente di aver vigilato adeguatamente e che l'azione dannosa ha avuto un carattere imprevedibile e repentino. La giurisprudenza prevalente, infatti, richiede che il docente abbia **preventivamente adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie per evitare le situazioni di pericolo.**





**AL DIMINUIRE
DELL'ETÀ DEI
SOGGETTI
AUMENTA
IL DOVERE DI
VIGILANZA**



- ➔ Il dovere di vigilanza imposto ai Docenti ha **carattere relativo** essendo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

LA PRIVACY A SCUOLA



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Le scuole hanno sviluppato ed approfondito le argomentazioni concernenti la tutela ed il trattamento dei dati personali.

Con peculiare riferimento alla **problematiche che possono scaturire dal verificarsi di situazioni di cyberbullismo**, si rinvia alla **modulistica fornita dal garante della privacy** per la segnalazione di episodi di cyberbullismo rinvenibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>.

È buona norma controllare **sempre gli aggiornamenti che il garante della privacy inserisce sul proprio sito istituzionale in merito.**



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

LA PRIVACY A SCUOLA



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni - altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete.

- Se non si provvede entro 48 ore, **l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente** entro le successive 48 ore.
- Particolare attenzione va posta da parte dell'istituzione scolastica, dei team del bullismo e dell'emergenza, rispetto al vaglio ed analisi degli episodi segnalati, e all'intervento che deve anche essere allineato con quanto previsto dal regolamento di istituto.



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

LO SGUARDO SUL BULLISMO E SUL CYBERBULLISMO CON LE LENTI DEL DIRITTO E DELLA 'SAGGEZZA PEDAGOGICA'

Adottare un approccio sistemico e non frammentato alla complessa questione del bullismo, tenendo presente i passaggi chiave:

- **CONOSCENZA**
- **CONSAPEVOLEZZA**
- **COMPRENSIONE**
- **AZIONE/APPLICAZIONE**

«L'agire educativo va collocato entro il quadro di un'azione di tipo preventivo, centrata sulla consapevolezza del valore e della dignità di ogni persona, sulla creazione di relazioni umane serene e positive, nel contesto di una pedagogia che consideri la scuola come una vera e propria comunità educativa. [...]». ([A. Porcarelli, Università di Padova](#))

*Un esempio, l'approccio del **Service learning**.*



Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto